

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
DIPARTIMENTO DELL'AMBIENTE
Il Dirigente Generale

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 "*Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana*" e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2, recante "*Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione*";

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale 3 maggio 2001, n. 6, articolo 91 e successive modifiche ed integrazioni recante norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione 5 aprile 2022, n. 9 "*Regolamento di attuazione del Titolo II della l.r. n.19/2008. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge regionale marzo 2016, n. 3.*" , pubblicato sulla GURS n. 25, parte I, del 1° giugno 2022;

VISTO il Decreto Presidente della Regione Siciliana n. 777/Area I^/S.G. del 15 novembre 2022 di costituzione del Governo della Regione Siciliana, con il quale la Dott.ssa Elena Pagana è stata designata Assessore preposto all'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;

VISTA il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 450 del 13 febbraio 2023 con il quale, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 94 del 10 febbraio 2023, è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Ambiente alla Dott.ssa Patrizia Valenti;

VISTO il D.D.G. n. 563 del 15 giugno 2022, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali" del D.R.A. al Dott. Antonio Patella;

VISTA la Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

VISTA la Direttiva 2009/147/UE concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

VISTA la Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, coordinata con il testo della Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;

VISTA la legge 6 dicembre 1991, n. 394 "*Legge quadro sulle aree protette*" e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche e integrazioni recante "*Norme in materia ambientale*";

VISTO il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 e ss.mm.ii. recante "*Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica*" e ss.mm.ii.;

VISTO il D.M. 17 ottobre 2007, recante "*Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)*", successivamente modificato dal D.M. 22 gennaio 2009;

VISTE le Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza approvate dalla Conferenza Stato Regioni nel corso della seduta del 28 novembre 2019 e pubblicate sulla G.U. n. 303 del 28 dicembre 2019;

VISTA la legge regionale 09 dicembre 1980, n.127 recante "*Disposizioni per la coltivazione dei giacimenti minerari da cava e provvedimenti per il rilancio e lo sviluppo del comparto lapideo di pregio nel territorio della Regione siciliana*" e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 7 maggio 2015, n. 9: "*Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale*", articolo 91 "*Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale*" e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 "*Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa*";

- VISTA** la legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 “*Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilita' regionale*”, art. 73 “*Commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale*”;
- VISTO** il Decreto Presidenziale 3 febbraio 2016 di approvazione dei “*Piani regionali dei materiali da cava e dei materiali lapidei di pregio*”;
- VISTO** il D.A. 14 febbraio 2022, n. 36 pubblicato in data 2 marzo 2022 sul sito istituzionale di Assessorato del Territorio e dell’Ambiente, di adeguamento del quadro normativo regionale alle Linee guida Nazionali sulla Valutazione di Incidenza pubblicate sulla G.U. n. 303 del 28 dicembre 2019;
- VISTA** la Delibera di Giunta n. 48 del 26 febbraio 2015 concernente: “*Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione d'impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza ambientale (VInCA)*”, che individua l’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente Autorità Unica Ambientale, con l’eccezione dell’emanazione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all’art.1, comma 6, della legge regionale 9 gennaio 2013, n. 3;
- VISTA** la Delibera di Giunta n. 307 del 20 luglio 2020 con la quale si individua nel D.R.A. l’Autorità competente all’adozione dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA ex art. 19 del D.Lgs. 152/2006, nonché all’adozione degli ulteriori provvedimenti, relativi a verifiche di assoggettabilità a VAS (art.12 D.Lgs.152/2006), Screening di valutazione di incidenza ex art. 5 D.P.R. n.357/1997 e valutazione preliminare, di cui all’art.6, comma 9, del D.Lgs. n.152/2006;
- VISTI** il D.A. 17 maggio 2016, n. 207/GAB di istituzione della Commissione tecnica specialistica per le valutazioni ambientali di competenza regionale (di seguito C.T.S.) e il D.A. 15 dicembre 2021, n. 265/GAB di attualizzazione dell’organizzazione della C.T.S.;
- VISTI** i provvedimenti di nomina e di revoca dei componenti della C.T.S., dati in primis dal D.A. 27 maggio 2016, n. 230/GAB ed in ultimo dal D.A. 20 novembre 2023, n. 381/GAB;
- VISTO** il D.A. n. 57/GAB del 31 ottobre 2023 con il quale l’Assessore dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ha approvato l’aggiornamento dei “*Piani regionali dei materiali da cava e dei materiali lapidei di pregio*”;
- VISTO** il D.R.S. n. 351/2022 del 26 aprile 2022, con cui il Servizio 1 – D.R.A. esitava l’istanza presentata dalla Soc. Realizzazione e Montaggi s.r.l. (REM) (prot. D.R.A. n. 76012 del 09 novembre 2021) di attivazione della verifica di assoggettabilità a VIA, ex art. 19 D. Lgs. 152/2006, per il progetto di rinnovo e completamento dell’autorizzazione n. 19/04 del 13/10/2004 per la cava di basalto lavico denominata “*Timpa di Pero*” sita nel territorio del Comune di Belpasso (CT) (di seguito anche solo il Progetto) disponendone l’esclusione dalla Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale pur se necessario il rispetto di alcune condizioni (CP 1673);
- CONSIDERATO** che:
- il D.R.S. n. 351/2022 del 26 aprile 2022 faceva seguito al parere di non assoggettabilità a VIA reso dalla Commissione Tecnica Specialistica n. 102/2022 del 13 aprile 2022, acquisito dal Servizio 1 – D.R.A. con nota protocollo n. 26847 del 19 aprile 2022, recante in sé le medesime condizioni poi riportate nel D.R.S. n. 351/2022 del 26 aprile 2022;
 - nei documenti depositati dall’istante, in particolare nella Tav. 4, veniva chiarito, tra gli altri aspetti, che: - la primigenia autorizzazione rilasciata per la cava in oggetto n.15/88 del 30 luglio 1988 veniva successivamente rinnovata con l’autorizzazione n. 19/04 del 13 ottobre 2004 e per tale ragione l’istanza presentata (CP 1673) aveva ad oggetto il mero rinnovo di un’autorizzazione già concessa ma ormai scaduta;
 - nell’Avviso al Pubblico veniva chiaramente indicato “*la superficie interessata dai lavori di coltivazione della cava è di 199.250 mq, per cui inferiore ai 20 ettari, a fronte di una superficie disponibile di 291.943 mq*”;
 - tali circostanze venivano chiaramente riportate nel parere reso dalla Commissione Tecnica Specialistica n. 102/2022 del 13 aprile 2022 allegato al D.R.S. n.351/2022 del 26 aprile 2022;
 - con il D.D.G. n. 26/2024 del 22 gennaio 2024, il Dipartimento dell’Ambiente esitava l’istanza n. 1631 presentata dalla Soc. REM (prot. D.R.A. n. 74042 del 12 ottobre 2022) di attivazione della procedura di Verifica di Ottemperanza, ex art. 28 D. Lgs. 152/2006, alle prescrizioni contenute nel provvedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA di cui al D.R.S. n. 351/2022 del 26 aprile 2022, attestando l’esito positivo della verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali relative alla macrofase ante-operam specificate nel D.R.S. n. 351 del 26 aprile 2022 di esclusione dalla procedura di V.I.A. (CP 2178);
 - il D.D.G. n. 26/2024 del 22 gennaio 2024 faceva seguito ai pareri della C.T.S. nn. 422/2022 reso nella seduta del 01 dicembre 2022, 204/2023 reso nella seduta del 31 marzo 2023 e 02/2024 reso nella seduta del 12 gennaio 2024 con i quali la Commissione Tecnica Specialistica riteneva le condizioni ambientali ante operam contenute nel D.R.S. n.351/2022 del 26 aprile 2022 ottemperate;

CONSIDERATO che:

- con nota n. 62/5 -2023 del 26 gennaio 2024, inviata dal Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale e la Sicurezza Energetica Nucleo Operativo Ecologico di Catania, veniva trasmessa la determina del 29 gennaio 2015 del Dirigente del Distretto Minerario di Catania ove si attestava, con riferimento alla documentazione attinente alla Soc. REM s.r.l. - cava Timpa di Pero sita in Belpasso (CT), quanto segue: *“(...) area destinata ai lavori di coltivazione: Mq 263.324 pari a Ha 26.33.24 (...)”*;
- con la nota prot. n. 3888 del 31 gennaio 2024 (prot. D.R.A. n. 6567 del 01 febbraio 2024), il Servizio 6 – Distretto Minerario di Catania – Dipartimento Regionale dell’Energia – ha dichiarato che, con riferimento al Progetto di rinnovo e completamento dell’autorizzazione n. 19/94 del 13/10/2004 della cava di basalto lavico denominata Timpa di Pero sita nel territorio del Comune di Belpasso (CT) in C.da Timpa di Pero presentato dalla Società Realizzazione e Montaggi (REM) S.r.l. (CT_021):
 - “1. *“Agli atti di questo Ufficio non risulta mai essere stata presentata istanza di riduzione dell’area di coltivazione assentita con provvedimento n. 19/04 del 13/10/2004”*;
 2. *“Quanto sopra trova riscontro nella consultazione della cartografia del Piano Cave relativa all’Area di Completamento CT_021, che ricomprende la cava “Timpa di Pero”, con la quale viene confermato il suddetto dato della superficie di coltivazione, così come richiamato nella Determina n. 149/15 del 29.12.2015”*;
 3. *La Determina n. 149/15 del 29.12.2015 di aggiornamento ed integrazione dei dati dimensionali della cava di cui all’autorizzazione rilasciata con il già menzionato provvedimento n. 19/04 del 13/10/2004 riporta quanto segue:*
 - *Area in disponibilità mq 400.288 pari a Ha 40.02.88;*
 - *Area di coltivazione mq 263.324 pari a Ha 26.33.24;*
 - *Volumi autorizzati in origine pari a mc 2.457,432.”*
- l’area di coltivazione interessata risulta quindi essere superiore rispetto a quella dichiarata dalla Soc. REM S.r.l. nell’ambito della procedura di attivazione della verifica di assoggettabilità a VIA, ex art. 19 D. Lgs. 152/2006 (199.250 mq / 263.324 mq) – cui ha fatto seguito la successiva istanza di verifica ottemperanza - e che tale area non risulta essere stata mai interessata da istanze di riduzione rispetto a quella autorizzata con il provvedimento n. 19/04 del 13/10/2004 e, pertanto, imm modificabili sono le aree interessate dal mero rinnovo;
- la lettera s) dell’Allegato III alla parte II del D. Lgs. 152/2006 “Progetti di competenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano” dispone che i progetti di cave e torbiere che comportano un’estrazione annuale di oltre 500.000 mc o di un’area interessata superiore a 20 ettari, vengono sottoposti alla procedura di VIA ex art. 23 del D. Lgs. 152/2006;
- il D.R.S. n. 351/2022 del 26 aprile 2022 recante in sé l’esclusione del progetto dalla Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e il susseguente D.D.G. n. 26/2024 del 22 gennaio 2024 recante in sé l’esito positivo della verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali relative alla macrofase ante-operam specificate nel D.R.S. n. 351 del 26 aprile 2022, sono stati entrambi rilasciati sull’erroneo presupposto – a sua volta derivato dalla dichiarazione resa dalla Soc. REM non corrispondente al vero – circa l’estensione dell’area interessata intesa come inferiore a 20 ettari e per questo sottoposto (il relativo Progetto) alla verifica di assoggettabilità a VIA piuttosto che alla procedura di VIA, ex art. 23 D. Lgs. 152/2006;

VISTA

- la nota prot. n.8432 del 09 febbraio 2024 del Servizio 1 – D.R.A. recante ad oggetto: *“Comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e ss. della l. 241/90 (art.9 e ss. della lr 7/19) per la revoca, ex-art.21 quinquies della l.241/90 cui rinvia l’art. 36 comma 2 della lr 7/19, del d.r.s. n.351/2022 del 26.04.2022 e del d.d.g. n. 26/2024 del 22.01.2024”* di cui si richiama integralmente il contenuto, tanto nella ricostruzione del procedimento quanto nelle motivazioni addotte al provvedimento;
- la nota prot. n.11343 del 22 febbraio 2024 recante le controdeduzioni presentate dallo Studio legale Rotigliano, procuratore della Soc. REM s.r.l., in riscontro alla suddetta nota prot. n. 8432 del 09 febbraio 2024, cui è stata allegata una relazione tecnica a firma del Dott. Ing. G. Cutrona contenente argomentazioni tecniche in ordine all’area di coltivazione;
- la nota prot. n.14672 del 06 marzo 2024, inviata al Distretto Minerario di Catania, con cui è stato richiesto l’avviso dello stesso Distretto Minerario in ordine ai contenuti tecnici adottati riguardo all’area di coltivazione;
- la nota prot. n.10724 del 26 marzo 2024, inviata dal Servizio 6 Distretto Minerario di Catania al Servizio 1 – D.R.A., recante il riscontro alla sopra indicata missiva;

RITENUTE le controdeduzioni tecniche opposte dal succitato Servizio 6 Distretto Minerario di Catania, e di seguito riportate, pienamente esaustive: *“...Dalle verifiche eseguite da questo Ufficio, tenendo conto dello stato*

vincolistico gravante sull'area di completamento di Piano Cave CT 021, dell'area di coltivazione in origine autorizzata con il provvedimento n. 19/04 del 13/10/2004, nonché, delle planimetrie presentate dalla REM S.r.l. unitamente all'istanza di rinnovo e completamento dell'autorizzazione suddetta, emerge che nella rimodulazione della superficie di coltivazione da autorizzare, sono state stralciate le aree soggette a regime vincolistico, come evidenziato nella relazione dell'Ing. Cutrona, rideterminando l'area complessiva coltivabile in mq. 199.250,78 come da progetto presentato. Tuttavia bisogna evidenziare che il predetto limite di coltivabilità pari a mq. 199.250,78 rispetto al precedente limite di coltivabilità sancito nell'autorizzazione del 13/10/2004, non include alcune aree libere da qualsiasi gravame vincolistico e/o da restrizioni di carattere estrattivo minerario, per una superficie stimata in circa mq. 26.340 come rappresentato nella planimetria allegata alla presente (area evidenziata in colore rosso), per una superficie complessiva di coltivazione di Mq. 225.590,78 pari alla somma di mq. 26.340 (aree stralciate non sottoposte a vincolo ambientale o a restrizioni di carattere minerario) + mq 199.250,78 (area di coltivazione dichiarata in progetto);

PRESO ATTO di quanto affermato dal suddetto Distretto Minerario di Catania in ordine alla superficie complessiva di coltivazione di mq. 225.590,78 e non di mq. 199.250, dato risultante nell'Avviso al Pubblico ove veniva dichiarato quanto segue: *“la superficie interessata dai lavori di coltivazione della cava è di 199.250 mq, per cui inferiore ai 20 ettari, a fronte di una superficie disponibile di 291.943 mq”*;

VERIFICATA la circostanza della non veridicità della dichiarazione resa dalla Soc. REM di cui si sono appresi i termini solo nel mese di gennaio 2024, prima con la suddetta nota n. 62/5 -2023 del 26 gennaio 2024, inviata dal Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale e la Sicurezza Energetica Nucleo Operativo Ecologico di Catania e, dopo, con la succitata nota prot. n. 3888 del 31 gennaio 2024 (prot. DRA n. 6567 del 01 febbraio 2024) con la quale il Servizio 6 – Distretto Minerario di Catania, ha riconfermato i termini dalla predetta nota prot. n.10724 del 26 marzo 2024;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 91, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e per gli effetti della Deliberazione della Giunta regionale n. 189 del 21 luglio 2015, del D.A. n. 207/Gab. del 17 maggio 2016 e degli altri provvedimenti qui in premessa citati, le funzioni di istruttoria tecnica delle procedure di valutazione ambientale sono di competenza della suddetta Commissione Tecnica Specialistica;

RITENUTO

- che, per quanto ai superiori punti, è *“mutata la situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento”*, per come recita il comma 1 dell'art. 21 quinquies della L.241/90 e smi, situazione di fatto che aveva *illo tempore* determinato l'emissione dei precedenti atti, viziati causa la predetta accertata non veridicità della dichiarazione in atti pubblici;
- che, giacché *“l'art. 21 quinquies della L.241/90 contempla, ammette e disciplina l'ipotesi di indennizzo (limitatamente al danno emergente e con dei correttivi) in capo al soggetto privato che subisce il provvedimento di revoca che incida sui rapporti negoziali, limitatamente al caso in cui vi sia stato un comportamento sostanzialmente incolpevole di quest'ultimo, che non deve avere dato causa all'adozione del provvedimento”* (si veda ex-plurimiis, TAR Cagliari, Sez. I, 2 maggio 2016, n. 385, TAR Campania, Napoli, Sez.I, 7 dicembre 2018, n. 7005, etc.), non sussistono profili di responsabilità per indennizzi a carico dell'Amministrazione in ragione della colpevole condotta della società REM, per le suddette false dichiarazioni in atto pubblico, che *“hanno dato causa all'adozione dei provvedimenti”* qui revocati;
- comunque, non sussistente alcun ipotetico *“legittimo affidamento nel privato”*, causa l'assenza, nel caso in trattazione, di rapporti negoziali con la PA ex-art.21 quinquies comma 1-bis della L.241/90 e la predetta condotta non incolpevole dello stesso;
- che, giacché la Soc. REM s.r.l., nelle dichiarazioni rese ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 nel *“Modulo per la presentazione dell'istanza di Verifica di Assoggettabilità a VIA ex-Art.19 del D.Lgs.152/2006”*, aveva dichiarato di *“essere consapevole”* che *“qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione seguirà il decadimento dai benefici per i quali la stessa è rilasciata”*, alla stessa società, già informata, all'atto dell'istanza, delle conseguenze amministrative in termini di *“decadimento dei benefici”* in caso di false dichiarazioni, non può attribuirsi alcuna condotta incolpevole;

VISTO l'art. 75 del succitato D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 che dispone che: *“fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”*;

CONSIDERATO

- che l'interesse pubblico alla tutela degli interessi ambientali e, dunque, al corretto espletamento delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, costituisce per il nuovo dettato costituzionale, di cui al combinato disposto degli artt.9 e 41 della Costituzione e per uniforme giurisprudenza amministrativa, prioritario interesse costituzionale, prevalente anche rispetto all'iniziativa economica privata sulla base dei principi europei di prevenzione e precauzione rispetto ai possibili impatti;

- che, causa i predetti obblighi di tutela ambientale di rango costituzionale e ordinamentali di derivazione europea, sussistono indefettibili e cogenti presupposti di interesse pubblico “*consistente, concreto e attuale*” all’eliminazione degli atti dei quali sono stati, more tempore, comunicati vizi dei presupposti di legge originati da false attestazioni rilasciate dal proponente all’atto dell’istanza;
- nell’espletamento della missione pubblica di primario rango costituzionale affidata allo scrivente Dipartimento nella qualità di Autorità Ambientale della Regione Siciliana, di dovere confermare quanto già motivatamente comunicato nella succitata nota protocollo n.8432 del 09 febbraio 2024 del Servizio 1 – D.R.A. in forza delle sopra indicate formali attestazioni del Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale e la Sicurezza Energetica Nucleo Operativo Ecologico di Catania e del Servizio 6 – Distretto Minerario di Catania – Dipartimento Regionale dell’Energia;

VISTA la relazione tecnica prot. n. 26056 del 18 aprile 2024;

FATTI SALVI i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

A termine della vigente normativa

DECRETA

Art.1

per le motivazioni citate in premessa, la revoca ex-art.21 quinquies della L.241/90 cui rinvia l’art. 36 comma 2 della LR 7/19, del D.R.S. n. 351/2022 del 26 aprile 2022, ex art. 19 D. Lgs. 152/2006, recante il giudizio di esclusione dalla Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e del susseguente D.D.G. n. 26/2024 del 22 gennaio 2024, ex art. 28 D.Lgs. 152/2006, recante esito positivo della verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali relative alla macrofase ante-operam specificate nel D.R.S. n. 351 del 26 aprile 2022 afferenti al progetto di rinnovo e completamento dell’autorizzazione n. 19/04 del 13.10.2004 per la cava di basalto lavico denominata “Timpa di Pero” sita nel territorio del Comune di Belpasso (CT) presentato dalla Soc. Realizzazione e Montaggi s.r.l. (R.E.M.) (P.IVA. 01610700898) con sede legale in Siracusa (SR) Viale Teracati n. 156

Art.2

Il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente nel sito istituzionale dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente ai sensi dell’art. 98 della L.R. 07/05/2015 n. 9, nonché per estratto nella G.U.R.S.. Il presente provvedimento sarà inoltre pubblicato integralmente, unitamente alla documentazione afferente al procedimento, nella Sezione Pubblica del Portale Regionale Valutazioni Ambientali (rif. <https://sivvi.regione.sicilia.it/viavas> - Codice Procedura 1673 e 2178), ai sensi dell’art. 19 commi 10 e 12 e art.28 comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

Art.3

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di giorni 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione o di notifica se anteriore, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Art.4

Si informa altresì, che, per gli effetti delle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000 nel “Modulo per la presentazione dell’istanza di Verifica di Assoggettabilità a VIA ex-Art.19 del D.Lgs.152/2006”, si procederà secondo quanto previsto dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Palermo, li 23/04/2024

f.to

Il Dirigente Generale
Patrizia Valenti